



Regolamento per i gemellaggi

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.03.2009

Indice

ART. 1 - GEMELLAGGIO	2
ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA CITTÀ GEMELLA.....	2
ART. 3 - STIPULA.....	2
ART. 4 - COMITATO GEMELLAGGI: ISTITUZIONE E FINALITÀ.....	2
ART. 5 - RISORSE ECONOMICHE.....	2
ART. 6 - COMPOSIZIONE	3
ART. 7 - COLLABORAZIONI AL COMITATO.....	3
ART. 8 - COMPITI DEL COMITATO.....	3
ART. 9 - RIUNIONI DEL COMITATO	3
ART. 10 - DURATA DEL COMITATO	3

ART. 1 - Gemellaggio

1. Il Gemellaggio è una formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli, la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini.

ART. 2 - Caratteristiche della città gemella

1. Il gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili al Comune di Anzola dell'Emilia per dimensione demografica, complementarietà delle tradizioni, delle attività economiche, affinità culturali oppure per legami di fatto instauratisi nel tempo tra le due realtà.
2. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

ART. 3 - Stipula

1. Gli effetti del Gemellaggio sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.
2. Il Sindaco può stipulare il Patto dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.

ART. 4 - Comitato Gemellaggi: istituzione e finalità

1. Con delibera della Giunta Comunale è istituito il Comitato Gemellaggi con il compito di:
 - a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune con enti territoriali di altri paesi;
 - b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza sulle motivazioni del gemellaggio ed una sua larga e consapevole partecipazione alle iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ambientale ecc.
 - c) stimolare la partecipazione di associazioni economiche e di singoli operatori per l'incremento e la valorizzazione anche sul piano economico e turistico del gemellaggio.

ART. 5 - Risorse economiche

1. Per realizzare gli scopi di cui all'art. 4, il Comitato potrà giovare oltre che delle eventuali somme messe a disposizione dall'Ente, in sede di bilancio, anche di contributi da parte di istituzioni ed enti, privati, sponsorizzazioni, ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e altre fonti di entrata.

ART. 6 - Composizione

1. Del Comitato Gemellaggi fanno parte:

- il Sindaco (o suo delegato) che lo presiede;
- il Presidente del Consiglio comunale o suo delegato;
- il Presidente della Consulta del volontariato;
- il Presidente del Forum giovani
- il Presidente della Pro-loco
- il Presidente della Polisportiva
- eventuali altri rappresentanti di associazioni, organismi, scuole, ecc. (non più di tre persone) scelti dal Comitato stesso in relazione all'ambito di particolare interesse promosso dal gemellaggio.

ART. 7 - Collaborazioni al Comitato

1. Il Comitato gemellaggi può avvalersi della collaborazione esterna di associazioni o cittadini che si ritrovano nei fini individuati nel presente regolamento e che manifestano il proprio interesse, in relazione a specifici progetti.
2. Il Comitato gemellaggi può coinvolgere il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze in relazione a specifiche iniziative e attività.

ART. 8 - Compiti del Comitato

1. Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.
2. Sono compiti del Comitato Gemellaggio:
 - a) elaborare il programma annuale delle attività del Comitato da portare all'approvazione della Giunta comunale, indicandone anche le relative fonti di finanziamento, in base a quanto previsto dal precedente art. 5;
 - b) provvedere all'organizzazione delle singole iniziative, avvalendosi anche dell'apporto degli uffici dell'Amministrazione;
 - c) avanzare proposte e suggerimenti in materia di gemellaggi all'Amministrazione Comunale;

ART. 9 - Riunioni del Comitato

1. Il Comitato Gemellaggi si riunisce almeno due volte all'anno.
2. Tutte le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 10 - Durata del Comitato

1. Il Comitato Gemellaggi resta in carico per la durata del mandato amministrativo.